III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4433

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE (TRABUCCHI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO (TREMELLONI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
(LA MALFA)

Modifiche in materia di imposta generale sull'entrata al trattamento dei lavori in oro, in platino ed in argento

Seduta del 10 gennaio 1963

Onorevoli Deputati! — I lavori in oro, in platino ed in argento sono soggetti, a norma dell'articolo 4 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, in relazione all'articolo 2 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, all'aliquota di imposta generale sull'entrata dell'8,30 per cento dovuta per ogni passaggio di detti prodotti.

Al riguardo è da osservare che tale misura d'imposta, la quale nelle intenzioni del legislatore dell'epoca era diretta a colpire in modo più gravoso generi di uso non necessario, si è rilevata, nella pratica applicazione del tributo, eccessivamente elevata per due ordini di motivi, e cioè:

1º) perché essa viene liquidata su prodotti che hanno di per sè stessi un elevato valore;

2º) perché nella identica misura dell'8,30 per cento vengono colpite, a norma delle citate disposizioni di legge, anche le pietre preziose e le gemme che spesso vengono incastonate negli oggetti di cui trattasi. La pressione tributaria che ne deriva è tale che gli operatori economici del particolare settore sono spesso indotti a evadere il tributo che, in molti casi, ostacola in modo quasi proibitivo lo svolgersi della loro attività.

Da ciò consegue lo stato di perenne irregolarità tributaria in cui vengono a trovarsi detti operatori, ed il danno dell'Erario che non introita il tributo nell'entità che il settore dovrebbe consentire.

A rimuovere i lamentati inconvenienti si ritiene necessario ridurre al 4 per cento l'aliquota d'imposta dovuta per i prodotti in esame.

In tal guisa si ottiene anche una giusta perequazione del trattamento tributario di essi, in quanto quelli recanti pietre preziose e gemme, i quali ovviamente sono destinati alle maggiori manifestazioni di lusso, verrebbero a scontare l'imposta dell'8,30 per cento sui passaggi delle pietre preziose e quella del 4 per cento sul commercio dell'oggetto

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

finito, mentre gli altri in cui non sono incastonate dette pietre (catenine, medagliette e simili) e che sono da ritenersi di uso corrente, subirebbero solo l'imposizione del 4 per cento.

Per uniformità di trattamento anche gli orologi con cassa di oro e di platino, che attualmente, a norma dell'articolo 2 della legge 4 marzo 1952, n. 110, e dell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, sono soggetti al pagamento dell'imposta generale sull'entrata nella misura del 5,30 per cento dovrebbero essere sottoposti all'aliquota del 4 per cento.

A raggiungere le chiarite finalità è diretto il presente disegno di legge dalla cui attuazione conseguiranno indubbiamente dei benefici per l'Erario.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sottoelencati l'imposta generale sull'entrata è dovuta nella misura del 4 per cento dell'entrata imponibile:

- a) lavori in oro ed in platino, esclusi i lavori per uso industriale e di laboratorio;
- b) articoli con parti o guarnizioni di oro o di platino, compresi gli orologi da tasca o da polso con cassa in oro o in platino ed escluse le penne stilografiche col solo pennino d'oro;
- c) prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente.

La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero dei prodotti sopraelencati.

In talı sensı restano modificati l'articolo 4 della legge 7 gennaio 1949, n. 1 e l'articolo 2 della legge 4 marzo 1952, n. 110.